

SCHEMA DI CONVENZIONE - CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'anno il giorno del mese di
presso la residenza comunale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto
di legge,

TRA

il Comune intestato C.F / P. IVA
in persona di
responsabile del servizio, in esecuzione dellan., in data

E

l'associazione sportiva, con
sede in, via,
C.F / P. IVA
in persona del Sig.,
nato a, il,
residente a in via,
che interviene in qualità di

Premesso che l'art. 90, comma 25, della legge 289 del 2002 prevede che nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

Richiamate:

- la DGC n. 65 del 11.11.2020;
- la determinazione n... del

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria agli atti dell'ufficio (...) ed aventi ad oggetto l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione dell'impianto sportivo;

tra le parti, come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

1. Oggetto della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio mediante la gestione dell'impianto sportivo situato nel Comune di San Pietro Mosezzo costituito da campo da calcio, pista di atletica, campo da tennis e edifici accessori (spogliatoi, deposito, servizi, ecc.) sito in via Roma e meglio identificato al NCEU al F.9 P. 580 (d'ora in avanti denominato IMPIANTO SPORTIVO).

Art. 2

Definizioni

Gestione dell'impianto: tutte le attività per garantire il suo corretto e funzionale uso secondo gli scopi per il quali è stato realizzato.

Le attività comprendono:

- le attività “**propedeutiche e/o strumentali**” al suo utilizzo; ossia le pulizie, la manutenzione delle strutture, la vigilanza dei locali, l'apertura e la chiusura degli immobili che costituiscono il complesso sportivo;
- le attività “**accessorie**” di sfruttamento economico delle entrate che derivano dall'uso dell'impianto da parte dell'utenza;

Gestione dell'attività sportiva: l'attività sportiva svolta all'interno dell'impianto in aderenza alle regole e alla disciplina del CONI.

Art. 3

FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

Art. 4

GESTIONE DELL' IMPIANTO

1. La gestione ordinaria dell'impianto deve espletarsi nel modo seguente:

A carico dell'associazione come da capitolato d'oneri allegato alla presente convenzione:

1. servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
2. servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
3. manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
4. manutenzione degli impianti;
5. espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e W.C.;
6. manutenzione delle porte e delle serrature;
7. ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
8. manutenzione delle aree verdi, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
9. manutenzione ai terreni di gioco ed al relativo manto erboso nel modo seguente:
 - dopo l'utilizzo dei campi di calcio, soprattutto nel periodo invernale, e comunque ogni qualvolta necessari, il concessionario dovrà provvedere a risistemare il terreno erboso asportato durante le partite;
 - dovrà essere effettuata l'irrigazione con cadenza bisettimanale nel periodo estivo, e quando necessaria negli altri periodi dell'anno;
 - rifacimento delle strisce dei terreni di gioco ogni qualvolta sia necessario e comunque quando non perfettamente visibili;
 - taglio dell'erba almeno una volta a settimana;
 - concimazione dei tappeti erbosi almeno due volte all'anno di cui una in primavera ed una in autunno;
10. manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
11. pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
12. assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;
13. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti, ecc.).

2. Le seguenti attività saranno poste in essere direttamente dall'associazione e per tutta la durata della convenzione.

3. Le seguenti attività saranno affidate ad operatori economici esterni: le manutenzioni straordinarie e la copertura finanziaria delle medesima sarà assicurata dal comune sulla base di quanto disposto dai commi successivi.

4. A prescindere dalla esternalizzazione dei servizi è fatto salvo in ogni caso il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

A carico del Comune: manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario;

Art. 5

USO DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati;
- b. dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
- c. dalle istituzioni scolastiche del Comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;

4. Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

1. apertura, chiusura e custodia degli impianti;
2. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
3. presenza degli operatori necessari abilitati.

Art. 6

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno.

2. Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:

- a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
- b. attività amministrative e sociali;
- c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.

3. Il concessionario può incassare direttamente le seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

- a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
- b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
- c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
- d. contributi pubblici e privati;

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dettagliatamente dal concessionario e devono essere integralmente utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, ovvero per spese di manutenzione ordinaria ovvero (in accordo con il comune) di manutenzione straordinaria.

In nessun modo il concessionario può essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta.

Art. 7

DURATA

1. La presente convenzione decorre dal **10.08.2021 e termina il 30.06.2024 con possibilità di proroga di anni 2 (due) previa richiesta da inoltrare entro il 31.12.2023 all'amministrazione comunale, che si esprimerà nel merito con delibera di giunta comunale.**

2. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione secondo quanto previsto dal capitolato d'onori.

3. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione;

4. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

Art. 8

VERIFICHE

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:

- a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;
- b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario.

2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.

Art. 9

RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 10

ASSICURAZIONI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.
2. Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.
3. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione.

Art. 11

INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

1. Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il Comune inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il Comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei casi seguenti:
 - a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
 - b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
 - c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.
2. È fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della Giunta comunale.

Art. 12

AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività sportiva deve munirsi delle prescritte autorizzazioni. Deve curare tuttavia che l'impianto sia sempre conforme a tutte le discipline previste dal CONI inerenti all'esercizio delle attività sportive ivi praticate.

Art. 13

CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

Art. 14

SPESE

Le spese sono a carico del concessionario.

Art. 15

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio al capitolato d'oneri che costituisce allegato del presente contratto e alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,